|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 201 del 22/03/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc162021323)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc162021324)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc162021325)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc162021326)

[Modifiche al programma gare del 03/04/2024 1](#_Toc162021327)

[DELIBERE DELTRIBUNALE SPORTIVO TERRITORIALE 2](#_Toc162021328)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 4](#_Toc162021329)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF**

Secondo quanto previsto dall’art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “Giovani Dilettanti”, “giovani di Serie” e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiarano svincolati, dalla data del presente Comunicato Ufficiale, i seguenti calciatori:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matricola** | **Calciatore** | **Nascita** | **Matricola** | **Società** |
| 6670056 | FABBRI EMANUELE | 20.02.2002 | 949.214 | A.S.D. USAV PISAURUM |

## Modifiche al programma gare del 03/04/2024

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

Visti gli accordi societari intervenuti le seguenti gare vengono disputate come segue:

VILLA S.MARTINO/URBANIA CALCIO inizia **ore 17,00.**

JESI/MONTEFANO CALCIO A R.L. **anticipata a martedì 02.04.2024 ore 15,00**.

**CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI**

Visti gli accordi societari intervenuti le seguenti gare vengono disputate come segue:

UNIONE CALCIO PERGOLESE/ACCADEMIA GRANATA L.E. **anticipata a martedì 02.04.2024 ore15,30**

**CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALE**

Visti gli accordi societari intervenuti le seguenti gare vengono disputate come segue:

ACADEMY MAROTTAMONDOLFO/ACCADEMIA GRANATA L.E. **posticipata a giovedì 04.04.2024 ore 15,30.**

SENIGALLIA CALCIO/K SPORT MONTECCHIO GALLO **posticipata a mercoledì 10.04.2024 ore 16,30.**

**CAMPIONATO UNDER 13 PROF. MASCHILI**

Visti gli accordi societari intervenuti le seguenti gare vengono disputate come segue:

VIS PESARO/PERUGIA viene disputata presso lo **Stadio Comunale “Loreto”, Via Flaminia, Pesaro (PU)**

UNDER 13 PROF. MASCHILI

GIRONE 6 – 18° Giornata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Squadra 1 | Squadra 2 | A/R | Data/Ora | Impianto | Localita' Impianto | Indirizzo Impianto |
| ANCONA | PESCARA | R | 24/03/2024  15:00 | DORICO | ANCONA | VIALE DELLA VITTORIA |
| VIS PESARO | PERUGIA | R | 24/03/2024  15:00 | COMUNALE LORETO | PESARO | VIA FLAMINIA |
| ROMA | ROMA SQ.B | R | 23/03/2024 15:00 | CS F. BERNARDINI | ROMA | PIAZZALE D. VIOLA 1 |
| ASCOLI | TERNANA | R | 24/03/2024 15:00 | PARROCCHIALE SANTA MARIA | CASTEL DI LAMA | VIA PIATTONI |
| Riposa | LAZIO |  |  |  |  |  |

DELIBERE DELTRIBUNALE SPORTIVO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 194 – RIUNIONE DEL 18 MARZO 2024

# Il Tribunale Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 18 marzo 2024, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**Decisione n. 9/TFT 2023/2024 relativa al**

**deferimento Prot. 21330/688 Pfi 23-24 del 22 febbraio 2024**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dr. Giovanni Spanti – Vice Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi - Componente

nella riunione del 18 marzo 2024 a seguito del deferimento Prot. 21330/n. 688 pfi 23-24 del 22 febbraio 2024 a carico di Proculo Jhonathan.

ha emesso la seguente decisione.

**Il deferimento**

Con provvedimento del 22 febbraio 2024 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito il sig. Jhonathan Proculo per la violazione dell’art. 4*,* comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere

*“ lo stesso, in data 22.1.2024 dopo la disputa della gara Monturano – Montegranaro del 21.1.2024 valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Marche, nel corso della trasmissione “IGClub” andata in onda sui canali social dell’emittente “IG sport 47” e condivisa sulla piattaforma web “youtube” (link: https://youtu.be/CaOtXkJDz2E), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della società Monturano Calcio S.S.D. a r.l.; nel corso dell’intervista, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “… mah nell’arco dei tre punti, sei punti ci sono sei sette squadre; abbiamo vinto contro una squadra che basta parlare della classifica, se vediamo il campo era una squadra che non si doveva neanche iscrivere. Ci ha mancato di rispetto dal primo minuto all’ultimo. E’ giusto che merita quella posizione di classifica, però pensiamo a noi, parliamo tanto male delle altre squadre, magari con due vittorie stai avanti, con due stai dietro (dal minuto 2’33’’ al minuto 2’56’’) “…. ma se nel primo tempo stavano 0-5 andavano a vendere le banane” (dal minuto 4’29’’ al minuto 4’33), “all’andata abbiamo pareggiato con il Monturano, vuol dire gravità” (dal minuto 6’40’’ al minuto 6’45), “… certo uno come Marilungo non può andare mai in panchina …. ieri si è trovato a giocare su un campo di patate e speriamo che domani sta a fare allenamento che è scappato via” (dal minuto 8’18’’ al minuto 8’34’’)”. “*

Con provvedimento del 27 febbraio 2024 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, che è stata fissata per il giorno 18 marzo 2024, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della procura federale avvocato Fabrizio La Rocca ed il deferito Jhonathan Proculo.

Il rappresentante della procura ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza.

Il deferito ha chiesto il proprio proscioglimento, sostenendo che le dichiarazioni da egli fatte e facenti parte della imputazione ascrittagli contenevano soltanto delle critiche senza contenuto nè offensivo nè ingiurioso.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto in quanto le dichiarazioni oggetto di imputazione – che sono certamente pubbliche in quanto rilasciate nel corso della trasmissione “IGClub” andata in onda sui canali social dell’emittente “IG sport 47” e condivisa sulla piattaforma *web “youtube*” (*link:* https://youtu.be/CaOtXkJDz2E), e quindi accessibili a tutti - effettivamente travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione in quanto ledono la reputazione della società Monturano Calcio S.S.D. a r.l..

Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere contemperati con quello dell’altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva, che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere.

Alla luce del fatto che le dichiarazioni, pur lesive, non risultano essere particolarmente gravi la Corte ritiene essere congrua la sanzione della inibizione di un mese per il deferito: non essendo il PROCULO alla data odierna tesserato per alcuna società, la sanzione decorrerà dalla data di un suo eventuale futuro tesseramento.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento, la seguente sanzione:

* al sig. JHONATHAN PROCULO inibizione per 1 (uno) mese

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 18 marzo 2024

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 22 marzo 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 195 – RIUNIONE DEL 18 MARZO 2024

# La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 18 marzo 2024 ha emesso le seguenti decisioni:

**DECISIONE N. 50/2023-24**

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 18 marzo 2024,

a seguito del reclamo n. 50 promosso dalla A.S.D. POLISPORTIVA CAMPOFILONE in data 07/03/2024 avverso le sanzioni sportive della squalifica per 5 (cinque) giornate al calciatore DAVIDE CAPRIOTTI, per 4 (quattro) giornate al calciatore GIANLUIGI CLEMENTE, per 2 (due) giornate al calciatore EMANUELE CICCOLINI, fino al 21/03/2024 all’allenatore MAURIZIO MONTINGELLI applicate dal Giudice sportivo territoriale dela Delegazione Provinciale Fermo con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 06/03/2024.

- letto il reclamo;

- dato atto che la reclamante non si è presentata alla richiesta audizione;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. sopra indicato ha comminato le sanzioni sportive

- della squalifica per 5 (cinque) giornate al calciatore DAVIDE CAPRIOTTI

- della squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore GIANLUIGI CLEMENTE,

- della squalifica per 2 (due) giornate al calciatore EMANUELE CICCOLINI,

- della squalifica fino al 21/03/2024 all’allenatore MAURIZIO MONTINGELLI.

Contro tali decisioni ha proposto reclamo la società POL. CAMPOFILONE la quale ha chiesto l’annullamento delle sanzioni o la loro riduzione, sostenendo che i propri tesserati non si sono resi protagonisti dei comportamenti loro ascritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che i reclami relativi alle sanzioni irrogate al calciatore EMANUELE CICCOLINI e all’allenatore MAURIZIO MONTINGELLI sono inammissibili ai sensi di quanto prevede l’articolo 137, comma 3, CGS.

Il reclamo va poi respinto per quanto riguarda gli altri due tesserati.

Ai sensi dell’articolo 61 CGS il rapporto arbitrale fa piena prova dei fatti accaduti come descritti dal direttore di gara e la sua lettura consente di confermare che nell’occasione sia il DAVIDE CAPRIOTTI che il GIANLUIGI CLEMENTE hanno messo in atto i comportamenti loro ascrittI: le sanzioni irrogate sono congrue e conformi con quanto prevede il CGS.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili i reclami relativi al sig. EMANUELE CICCOLINI ed al sig. MAURIZIO MONTINGELLI; lo respinge nel resto.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 18 marzo 2024.

Il Relatore Il Presidente

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 22 marzo 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 51/2023-24**

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 18 marzo 2024,

a seguito del reclamo n. 51 promosso dalla A.S.D. ATLETICO CONERO in data 09/03/2024 avverso la sanzione sportiva della inibizione fino al 06/05/2024 al sig. MARCO ROSATI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 73 del 06/03/2024.

- letto il reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Francesco Paoletti,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. sopra indicato ha inflitto al Presidente della ASD ATLETICO ANCONA sig. MARCO ROSATI la sanzione sportiva della inibizione fino al 6 maggio 2024 in quanto *“ Dopo il termine della gara, in distinta in qualità di assistente di parte e Dirigente accompagnatore, veniva espulso per proteste. Alla notifica del provvedimento inveiva contro l’arbitro anche minacciandolo tanto da consigliare i dirigenti della squadra ospitante ad accompagnarlo poi alla sua automobile. “*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la società ASD ATLETICO ANCONA chiedendo una riduzione della sanzione in misura equamente rapportata alla effettiva gravità dei fatti in esame: a dire della società il Presidente sanzionato non avrebbe messo in atto il comportamento imputatogli, ma si sarebbe limitato soltanto a criticare in maniera civile l’operato dell’arbitro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che il reclamo risulta essere stato proposto dalla società con sottoscrizione dello stesso Presidente che, in quanto inibito, non avrebbe il potere di firmare i ricorsi che dovrebbero essere conseguentemente dichiarati inammissibili.

Nel caso specifico, però, il reclamo è stato proposto nei confronti della sanzione irrogata allo stesso Presidente sig. Marco Rosati per cui – come da pacifica giurisprudenza in merito a tale fattispecie – il reclamo va considerato come inoltrato in proprio dallo stesso soggetto sanzionato e quindi ammissibile.

Ciò precisato, il reclamo va respinto.

Ai sensi dell’articolo 61 CGS il rapporto arbitrale fa piena prova dei fatti accaduti come descritti dal direttore di gara e la sua lettura consente di confermare che nell’occasione sia il ROSATI MARCO ha inveito nei confronti del direttore di gara, ingiuriandolo.

IN base a quanto dispone l’art. 36, 2° comma, lettera a) CGS la sanzione irrogata risulta congrua e conforme al dettato normativo che prevede una pena minima di 2 mesi di inibizione.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. ATLETICO CONERO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 18 marzo 2024.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Paoletti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 22 marzo 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 52/2023-24**

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 18 marzo 2024,

a seguito del reclamo n. 52 promosso dalla F.C.D. REAL CAMERANESE in data 04/03/2024 avverso la decisione di respingere il ricorso e convalidare il risultato conseguito sul campo emessa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 173 del 28/02/2024.

- letto il reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- sentita la reclamante alla richiesta audizione;

- relatore Giovanni Spanti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. sopra indicato ha respinto il ricorso proposto dalla FCD Real Cameranese in relazione all’esito della gara REAL CAMERANESE – SENIGALLIA CALCIO svoltasi in data 17-2-2024 per il campionato di 1° categoria girone B, convalidando il risultato conseguito sul campo di Real Cameranese 1 – Senigallia Calcio 2.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la società FCD REAL CAMERANESE, chiedendo che la delibera del Giudice Sportiva venisse annullata e venisse disposta la ripetizione della gara, ribadendo, come già sostenuto nel primo ricorso, che nell’occasione l’arbitro avrebbe commesso un errore tecnico allorchè al minuto 87 circa ha convalidato una rete del SENIGALLIA CALCIO, pur essendo stata segnata in palese posizione di fuorigioco del marcatore.

La reclamante ha sostegno del reclamo ha allegato il video della partita ed ha chiesto in maniera del tutto generica che venissero sentiti due tesserati a *“ riscontro alle dichiarazioni del Direttore di gara, accertate dal Giudice Sportivo “.*

Alla richiesta audizione la reclamante ha ribadito quanto richiesto e argomentato nel reclamo, chiedendone l’accoglimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte evidenzia che le due richieste istruttorie fatte dalla reclamante sono inammissibili.

Per quanto riguarda la richiesta di sentire i due tesserati indicati in *“ riscontro alle dichiarazioni del Direttore di gara, accertate dal Giudice Sportivo “* l’istanza va dichiarata inammissibile ai sensi di quanto dispone l’articolo 60 comma 2 CGS che prevede che devono essere indicati “ *a pena di inammissibilità i dati di individuazione e di recapito “* dei testimoni “*nonché i capitoli di prova”:* di certo nel reclamo non è stato indicato nessun capitolo di prova, il che comporta la inammissibilità.

Peraltro la Corte ritiene che nel caso in esame non emerga la necessità di ammettere la testimonianza, come prevede il 1° comma dello stesso articolo 60 CGS, in quanto in base al disposto dell’articolo 62, 2 comma “ *I procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara... si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi.. ”:* nel caso in esame dal rapporto dell’arbitro e dalle precisazioni ad egli richieste dal Giudice Sportivo che nel suo provvedimento ha testualmente scritto: *… sentito per riscontro l’arbitro, lo stesso conferma la decisione assunta nel corso della gara, non ammettendo pertanto l’errore tecnico. “* sono ampiamente sufficienti per assumere la decisione del reclamo in quanto ai sensi dell’articolo 61, 1° comma CGS “ *I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “*

Va dichiarata inammissibile anche la produzione del video della gara in quanto l’articolo 61, 2° comma, CGS prevede la facoltà per gli organi di giustizia sportiva di utilizzare le riprese televisive o altri filmati, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore della infrazione, mentre il 3° comma prevede che sia possibile chiedere la visione di filmati solo nelle ipotesi di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR.

Nel merito del reclamo lo stesso va respinto in quanto l’articolo 65. comma 2, CGS dispone che sia escluso il giudizio relativo alla regolarità della gara per i “ *fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Gioco. “* il quale al punto n. 2, comma 2 prevede: *“ Le decisioni dell’arbitro relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no ed il risultato della gara sono inappellabili. “.*

In base a tutto quanto sopra ricordato, la lettura del rapporto arbitrale che indica che il direttore di gara ha convalidato la rete segnata dal Senigallia calcio al minuto 87 e la dichiarazione da egli fatta al Giudice Sportivo con la quale ha confermato la regolarità della decisione - oggetto della contestazione della reclamante - assunta durante la gara, negando di aver commesso un errore tecnico non lasciano spazio ad altre interpretazioni di quanto accaduto.

E’ infatti pacifico nella giurisprudenza sportiva che l’errore tecnico può sussistere solo quando lo stesso è ammesso dall’arbitro nel rapporto di gara o nell’eventuale supplemento, mentre sono insindacabili e non possono essere giudicate quali “ errore tecnico “ le decisioni assunte dal direttore di gara durante la partita che rientrano nelle valutazioni – che possono essere giuste o errate – ad egli affidate e che sono insindacabili.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C.D. REAL CAMERANESE.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 18 marzo 2024.

Il Relatore Il Presidente

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 22 marzo 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro** **e non oltre il 02/04/2024.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 22/03/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |